

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura
03	ACCERTAMENTO - Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2025
04	IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione annuale - IVA 2025
06	DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - Semplificazioni
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
08	PREVIDENZA - Ammortizzatori sociali
10	Leggi In evidenza

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Compensi in natura - Carta di debito assegnata ai dipendenti per l'attribuzione dei fringe benefit - Documenti di legittimazione - Condizioni (risposta interpello Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 5)

Con la risposta a interpello 15.1.2025 n. [5](#), l'Agenzia delle Entrate ha affermato che i *fringe benefit* possono essere erogati dal datore di lavoro ai propri dipendenti anche mediante una carta di debito assegnata esclusivamente a tal fine, rientrando tra i documenti di legittimazione di cui all'[art. 51](#) co. 3-bis del TUIR, ferma restando la soglia di non imponibilità.

Quadro normativo

La questione riguarda l'applicabilità dell'[art. 51](#) co. 3 e 3-bis del TUIR. In particolare, l'ultimo periodo del comma 3 dispone che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Tale limite è stato incrementato, in via temporanea, nel corso degli ultimi anni: per il 2024 ([art. 1](#) co. 16-17 della L. 213/2023) e per il 2025, 2026 e 2027 ([art. 1](#) co. 390 - 391 della L. 207/2024), la soglia di esenzione è infatti elevata a 1.000,00 euro o, per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico, a 2.000,00 euro.

Ai sensi del successivo co. 3-bis dell'[art. 51](#) del TUIR, "*l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale*".

La specifica disciplina delle caratteristiche e delle modalità di fruizione dei titoli di legittimazione è dettata, come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. [28/2016](#), dall'[art. 6](#) del DM 25.3.2016, il quale ha disposto che i documenti di legittimazione:

- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
- devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.

Solo per i beni e servizi esclusi da imposizione ai sensi dell'[art. 51](#) co. 3 ultimo periodo fino a 258,23 euro (1.000,00 euro o 2.000,00 euro con figli fiscalmente a carico, per il 2024, 2025, 2026 e 2027), i beni e i servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo.

Voucher cumulativo e rispetto della soglia di non imponibilità

L'Agenzia delle Entrate ha affermato che il *voucher* cumulativo può quindi rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad esempio a una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel "carrello della spesa", per un valore non eccedente la suddetta soglia.

La soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura e deve essere verificata anche per i *voucher*, con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente ha fruito a titolo di *fringe benefit* nello stesso periodo di imposta.

Qualora il valore dei *fringe benefit*, complessivamente erogati nel periodo d'imposta sia sotto forma di *voucher* che nelle modalità ordinarie superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Caratteristiche della carta di debito

Nella fattispecie, la carta di debito attribuita ai dipendenti può essere utilizzata da questi ultimi solo per fruire, presso fornitori specificamente individuati, dell'assegnazione dei *fringe benefit* (beni e servizi) messi a disposizione dal datore di lavoro, nel limite del *budget* di spesa figurativo dallo stesso assegnato.

Tale carta:

- non è monetizzabile e/o convertibile (anche solo parzialmente) in denaro; sarebbe, cioè, preclusa qualsiasi operazione in moneta, come il prelievo o versamento del contante, il trasferimento di denaro a terzi, operazioni di rimborso e simili;
- è nominativa, quindi utilizzabile unicamente dal dipendente, titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico;
- non è cedibile a terzi o commercializzabile;
- è utilizzabile esclusivamente presso gli esercizi commerciali aderenti al circuito del provider che svolgono attività d'impresa nei soli settori preventivamente individuati come potenziali erogatori di *fringe benefit* per i propri dipendenti. La lista degli esercenti che rispondono alle condizioni previste sarebbe individuabile da parte dei beneficiari all'interno della piattaforma digitale nell'area riservata dedicata ad ogni utente.

Nel caso di specie, tenuto conto dei vincoli di spesa conformi al massimale previsto dalla legislazione vigente in materia di *fringe benefit* e delle modalità di utilizzo della carta presso un numero determinato di esercenti nei settori preventivamente individuati come potenziali erogatori di *fringe benefit* per i propri dipendenti, secondo l'Agenzia è possibile riconoscere alla carta di debito assegnata ai dipendenti la funzione di documento di legittimazione ai sensi del co. 3-bis dell'[art. 51](#) del TUIR. Pertanto, la società, in qualità di sostituto d'imposta, non è tenuta ad applicare la relativa ritenuta a titolo d'acconto.

art. 51 co. 3 bis DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 15.1.2025 n. 5

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2025 - "Fringe benefit anche con carta di debito ad hoc" -

Alberti Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Fringe benefit" - Alberti P., Cotto A.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Documenti di legittimazione (ticket, buoni)" - Alberti P.

ACCERTAMENTO

[Dichiarazioni - Certificazione dei sostituti d'imposta - Certificazione Unica - Modello 2025 - Approvazione - Principali novità \(prov. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9454\)](#)

Con il provv. 15.1.2025 n. [9454](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2025, relativa al periodo d'imposta 2024, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Termini di invio all'Agenzia delle Entrate

La CU 2025 deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il:

- 17.3.2025 (il 16 cade di domenica);
- 31.3.2025, se contenente esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- 31.10.2025, se contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

La novità riguarda proprio la scadenza del 31.3.2025. In particolare, l'[art. 2](#) co. 5 del DLgs. 108/2024 ha modificato l'[art. 4](#) co. 6-quinquies del DPR 322/98, prevedendo che dal 2025 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

Compensi corrisposti a contribuenti forfetari e minimi

L'[art. 3](#) co. 1 del DLgs. 1/2024 ha inserito il co. 6-septies all'[art. 4](#) del DPR 322/98, prevedendo, dall'anno di imposta 2024, l'esonero dal rilascio e dalla trasmissione all'Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica per i sostituti d'imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che adottano:

- il regime forfetario di cui all'[art. 1](#) co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- il regime di vantaggio ex [art. 27](#) del DL 98/2011.

Di conseguenza, la CU 2025 (relativa al periodo d'imposta 2024) non deve più essere rilasciata al contribuente né trasmessa all'Agenzia delle Entrate in relazione ai compensi corrisposti ai soggetti in regime forfetario o di vantaggio (secondo quanto previsto dalle istruzioni alla CU 2025, fanno eccezione le indennità, es. quelle di maternità).

Bonus Natale

La novità di maggior rilievo riguarda il c.d. "bonus Natale" di 100,00 euro (da riportare al periodo di lavoro

dipendente svolto nel 2024), introdotto dall'[art. 2-bis](#) del DL 113/2024 in favore dei lavoratori dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- reddito complessivo non superiore a 28.000,00 euro nel 2024;
- almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova fiscalmente a carico ([art. 12](#) co. 2 del TUIR);
- imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'[art. 49](#) del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'[art. 13](#) co. 1 del TUIR.

L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente, sia beneficiario della stessa indennità e la fruizione:

- poteva avvenire in busta paga con la tredicesima;
- può avvenire in sede di dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

Nella CU 2025 è stata inserita un'apposita sezione, denominata "Indennità tredicesima mensilità", dove riportare:

- il reddito di lavoro dipendente;
- l'indennità erogata;
- l'indennità non erogata;
- l'indennità recuperata;
- i giorni di detrazione.

Fringe benefit

Sono confermate le caselle nn. 474 e 475, necessarie per distinguere le due soglie di non imponibilità in vigore per il 2024 per effetto di quanto previsto dall'[art. 1](#) co. 16 - 17 della L. 213/2023, vale a dire

- 1.000,00 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000,00 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche dell'acqua, luce e gas, nonché le spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

In caso di superamento delle suddette soglie, l'intero valore dovrà essere assoggettato a tassazione ordinaria.

Trattamento integrativo speciale

Viene confermata la casella n. 479 dove indicare il trattamento integrativo speciale ex [art. 1](#) co. 21 - 25 della

L. 213/2023:

- del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di

lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi;

- riconosciuto nei primi sei mesi del 2024 ai lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all'[art. 5](#) della L. 287/91) e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, con reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000,00 euro nel periodo d'imposta 2023.

art. 2 co. 5 DLgs. 5.8.2024 n. 108

art. 3 co. 1 DLgs. 8.1.2024 n. 1

art. 4 co. 6 quinquies DPR 22.7.1998 n. 322

art. 4 co. 6 septies DPR 22.7.1998 n. 322

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2025 n. 9454

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2025 - "Pronto il modello per la Certificazione Unica 2025" - Negro - Silvestro

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Certificazione Unica" - Negro M.

IMPOSTE INDIRETTE

[IVA - Obblighi dei contribuenti - Dichiarazione annuale - IVA 2025 - Approvazione del modello e delle relative istruzioni - Principali novità \(provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. 9491\)](#)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2025 n. [9491](#) sono stati approvati i modelli IVA 2025 e IVA Base 2025, riferiti al periodo d'imposta 2024, con le relative istruzioni. Si riportano, di seguito, i soggetti obbligati all'adempimento e quelli esonerati, i termini per la presentazione del modello e le principali novità dello stesso.

Soggetti obbligati alla presentazione del modello e soggetti esonerati

In linea generale, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA tutti gli esercenti imprese o arti e professioni ([artt. 4 e 5](#) del DPR 633/72), titolari di partita IVA ([art. 8](#) del DPR 322/98).

Sono esonerati dal citato adempimento:

- i soggetti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai sensi dell'[art. 10](#) del DPR 633/72 e quelli che, essendosi avvalsi della dispensa da adempimenti ([art. 36-bis](#) del DPR 633/72), hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti (il predetto esonero non si applica, per esempio, se sono stati operati acquisti per i quali l'IVA si applica con il meccanismo del *reverse charge*);
- i contribuenti che, per tutto l'anno d'imposta, si sono avvalsi del regime forfetario per gli autonomi di cui all'[art. 1](#) co. 54 - 89 della L. 190/2014;
- i soggetti che applicano ancora il regime fiscale di vantaggio di cui all'[art. 27](#) co. 1 e 2 del DL 98/2011;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ex [art. 34](#) co. 6 del DPR 633/72;
- gli esercenti attività di intrattenimento che applicano il regime speciale di cui all'[art. 74](#) co. 6 del DPR 633/72;
- gli imprenditori individuali che concedono in affitto l'unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti ai fini dell'IVA;
- i soggetti passivi non stabiliti in Italia che hanno effettuato soltanto operazioni esenti, non imponibili, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'imposta, tramite rappresentante fiscale "leggero" ([art. 44](#) co. 3 del DL 331/93);
- i soggetti che hanno optato per il regime speciale di cui alla L. [398/91](#) (es. associazioni sportive dilettantistiche), i quali sono esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall'UE identificati ai fini IVA in Italia con le modalità previste dall'[art. 74-quinquies](#) del DPR 633/72 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti "privati consumatori";

- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000,00 euro ([art. 34-ter](#) del DPR 633/72);
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario ([art. 5](#) co. 15-quinquies del DL 146/2021, conv. L. [215/2021](#)).

Termini di presentazione

Il modello IVA 2025 per il 2024 deve essere presentato nel periodo compreso tra l'1.2.2025 e il 30.4.2025 ([art. 8](#) co. 1 del DPR 322/98). L'invio va effettuato entro il prossimo 28.2.2025, qualora il soggetto passivo intenda avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione IVA, nel quadro VP, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2024 ([art. 21-bis](#) co. 1 del DL 78/2010).

Principali novità del modello

Le principali novità del modello dichiarativo in esame riguardano i quadri VM, VO e VW.

Il quadro VM è stato rinominato da "Versamenti immatricolazione auto UE" a "Versamenti auto F24 elementi identificativi". A decorrere dal 2024, infatti, l'obbligo di versamento dell'IVA con il modello F24 ELIDE si applica non solo per l'immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, ma anche per quelli introdotti nel territorio dello Stato e provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano ([art. 1](#) co. 9-ter del DL 262/2006, introdotto dall'[art. 1](#) co. 93 della L. 213/2023).

Nel quadro VO ("Opzioni") sono stati introdotti:

- il rigo VO18 relativo all'adozione del regime forfetario da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro ([art. 5](#) co. 15-quinquies del DL 146/2021, conv. L. [215/2021](#));
- il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l'applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall'[art. 4](#) co. 1 della L. 36/2024.

Nel rigo VW26, relativo alla liquidazione IVA di gruppo, è stato aggiunto il campo 2 per indicare i crediti ritrasferiti dalle società del gruppo non più rientranti nella disciplina delle società di comodo ([art. 30](#) della L. 724/94).

art. 8 DPR 22.7.1998 n. 322

Provvedimento Agenzia Entrate 15.1.2025 n. 9491

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2025 - "Veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano nel modello IVA 2025" - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 16.1.2025, p. 33 - "L'uscita dalle società di comodo rimette in gioco il credito Iva" -

Tomassetti C.

Il Quotidiano del Commercialista del 29.11.2024 - "IVA da versare con F24 anche per veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano" - Gazzera

Il Quotidiano del Commercialista del 8.3.2024 - "La società di comodo non perde definitivamente il credito IVA" - Gazzera

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Dichiarazione IVA" - Cosentino C.

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE

Semplificazioni - Documento che regola il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. tax compliance model, TCM) - Linee guida per la redazione - Approvazione (prov. Agenzia delle Entrate 10.1.2025 n. 5320)

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 10.1.2025 n. [5320](#) sono state approvate le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

Vengono così pubblicati due documenti:

- le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. *Tax Compliance Model* - TCM) e per la certificazione del sistema;
- le Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale.

Linee guida per la redazione del TCM

Le prime Linee guida contengono i requisiti minimi da rispettare per la predisposizione di un sistema di gestione del rischio fiscale, ferma restando la "personalizzazione" del medesimo che non può prescindere dalla specifica realtà aziendale interessata.

Dopo aver riconfermato le quattro aree di funzionamento del TCF (l'Ambiente di controllo, la *Governance* del sistema di controllo, il Processo di *Tax risk assessment* e i Meccanismi di aggiornamento e autoapprendimento), le Linee guida contengono indicazioni riguardo l'integrazione con le altre funzioni di controllo.

Integrazione del TCF

L'obbligo di adozione di un sistema di controllo dei rischi fiscali integrato, anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, è un requisito essenziale del sistema di integrazione nel TCF di specifici presidi di controllo in materia di informativa finanziaria contabile.

Tale integrazione deve intendersi rispettata da tutte le imprese che già adottano, o adotteranno in futuro, sistemi di controllo sull'informativa finanziaria contabile previsti dalla L. [262/2005](#) (c.d. "Modello 262") o dal *Sarbanes Oxley ACT* statunitense (c.d. "Modello Sox").

Per le imprese che non adottano o non intendono adottare i sopra menzionati modelli (o altri modelli analoghi), verranno valutate, caso per caso, e in ragione delle situazioni specifiche dei singoli operatori, ulteriori modalità di integrazione.

I documenti che regolano i sistemi di controllo che interagiscono con il TCF vanno allegati al TCM.

Matrice tipizzata dei rischi fiscali (RCM)

Le Linee guida contengono anche chiarimenti per la costruzione di una matrice standardizzata per le imprese operanti nel settore industriale.

In primo luogo è necessario identificare i processi aziendali rilevanti per la fiscalità e le attività a essi collegabili.

In seconda analisi, vanno identificati i rischi fiscali connessi a ciascun processo o attività.

Per ciascun rischio va indicato se esso sia stato individuato a partire dai rischi rilevati nell'ambito della mappatura a fini prettamente fiscali ovvero se derivante da altro sistema di controllo interno dandone indicazione specifica nel medesimo campo.

Occorre poi analizzare altri fattori, inserendo i dati nei campi "valore economico" o delle imposte interessate

dai rischi, per poi elaborare la valutazione del rischio inerente.

Per ciascun rischio fiscale individuato, la RCM deve indicare il presidio di primo e di secondo livello.

art. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 128

Provvedimento Agenzia Entrate 10.1.2025 n. 5320

Il Quotidiano del Commercialista del 11.1.2025 - "Sistemi di controllo sull'informativa finanziaria contabile da integrare nel TCF" - Miele

Il Sole - 24 Ore del 11.1.2025, p. 23 - "Tax control model in linea con i requisiti internazionali" - Germani A.

Il Sole - 24 Ore del 11.1.2025, p. 23 - "Controlli area per area dalle fatture emesse alle dichiarazioni" - Germani A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Adempimento collaborativo" - Valente G.

PREVIDENZA

Ammortizzatori sociali - Assegno di inclusione (Adi) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL) - Requisiti - Novità della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) - Pagamenti (messaggio INPS 15.1.2025 n. 148)

L'INPS, con il messaggio 15.1.2025 n. [148](#), ha fornito chiarimenti in merito alle novità apportate dalla L. 30.12.2024 n. [207](#) (legge di bilancio 2025) alla disciplina dell'assegno di inclusione (Adi) e del supporto per la formazione e il lavoro (SFL), chiarendo la data di decorrenza delle modifiche e fornendo le tempistiche con cui verranno emessi i pagamenti relativi alle due misure.

Assegno di inclusione

L'[art. 1](#) co. 198 della L. 207/2024 ha apportato le seguenti modifiche ai requisiti economici previsti dall'[art. 2](#) co. 2 lett. b) n. 1 e 2 del DL 48/2023 per l'accesso alla misura dell'Adi:

- innalzamento della soglia del valore ISEE da 9.360,00 a 10.140,00 euro;
- innalzamento del reddito familiare da 6.000,00 a 6.500,00 e da 7.560,00 a 8.190,00 euro per i nuclei familiari composti da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza di cui al co. 4 dell'[art. 2](#) del DL 48/2023;
- aumento della soglia del reddito familiare per l'accesso alla misura a 10.140,00 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, secondo quanto risultante dalla DSU resa ai fini dell'ISEE.

Importo riconosciuto

Le soglie reddituali di 6.500,00 e di 8.190,00 euro, moltiplicate per la scala di equivalenza, devono essere applicate per il calcolo dell'importo da riconoscere ai beneficiari della misura.

L'[art. 1](#) co. 198 della L. 207/2024 modifica altresì l'[art. 3](#) co. 1 del DL 48/2023, con conseguente aumento del valore massimo dell'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazioni concesse in locazione con contratto regolarmente registrato, da 3.360,00 a 3.640,00 euro.

Tale valore è aumentato da un massimo di 1.800,00 euro a un massimo di 1.950,00 euro se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Supporto per la formazione e il lavoro

L'[art. 1](#) co. 198 della L. 207/2024 ha apportato le seguenti modifiche al SFL:

- innalzamento del valore ISEE e del valore del reddito familiare da 6.000,00 a 10.140,00 euro;
- incremento dell'importo mensile della misura da 350,00 a 500,00 euro;
- introduzione del co. *7-bis*, che dispone come il limite temporale di 12 mesi di erogazione della misura sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi di fruizione risulti la partecipazione del beneficiario a un corso di formazione.

Decorrenza delle modifiche

A partire dall'1.1.2025, nelle more dell'adeguamento dei modelli di domanda alle novità introdotte dalla L. [207/2024](#), sono applicati i nuovi valori soglia per l'accesso alle misure e per il calcolo dell'ammontare del beneficio spettante, nonché del nuovo importo del SFL.

Tali modifiche troveranno luogo anche con riferimento alle domande di Adi e SFL in corso di erogazione sulle competenze da gennaio 2025.

Tempistiche di pagamento

Rettificando parzialmente quanto specificato con il precedente messaggio n. [4326/2024](#), l'INPS precisa che:

- alla data del 15.1.2025 è previsto il pagamento delle sole eventuali mensilità arretrate per l'Adi, aventi competenza anteriore al mese di gennaio 2025, con le soglie previste dal DL [48/2023](#) anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. [207/2024](#);

- alla data del 17.1.2025 si procederà al pagamento, per il SFL, delle eventuali mensilità arretrate e della mensilità di dicembre 2024, applicando le soglie e gli importi previsti dal DL [48/2023](#) anteriormente alle modifiche attuate per mezzo della L. [207/2024](#).

Inoltre, alla data del 27.1.2025 verranno effettuati i pagamenti di competenza del mese di gennaio 2025 con l'applicazione delle soglie di accesso alla prestazione e degli importi definiti dalla L. [207/2024](#), con riferimento:

- alle nuove domande di Adi presentate nel mese di dicembre 2024, con esito positivo dell'istruttoria, per le quali risulti sottoscritto, sempre nel mese di dicembre, il patto di attivazione digitale (PAD) del nucleo familiare;

- alle nuove domande di SFL, purché risulti attiva un'iniziativa formativa o lavorativa e a seguito di verifica positiva dell'istruttoria e di sottoscrizione del PAD e del patto di servizio personalizzato;

- alle mensilità di rinnovo delle domande di Adi e di SFL in corso di erogazione, di competenza del mese di gennaio 2025, con l'applicazione delle soglie maggiorate, così come novellate dalla L. [207/2024](#).

DL 4.5.2023 n. 48

Messaggio INPS 15.1.2025 n. 148

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2025 - "Nuovi valori soglia già per le domande di Adi e SFL in pagamento al 27 gennaio" - Andreozzi

Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Supporto per la formazione e il lavoro" -

Tombari E. Guide Eutekne - Previdenza - "INPS - Assegno di inclusione" - Tombari

E.

Il Quotidiano del Commercialista del 19.12.2024 - "Dal 15 gennaio 2025 via ai pagamenti per le nuove domande dell'assegno di inclusione" - Redazione

Il Quotidiano del Commercialista del 7.1.2025 - "Modificati i requisiti per l'accesso all'ADI e al SFL" - Andreozzi

PREVIDENZA

[Ammortizzatori sociali - Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l'anno 2025 - Sintesi delle principali misure \(circ. INPS 15.1.2025 n. 3\)](#)

Con la circ. 15.1.2025 n. [3](#), l'INPS ha fornito un riepilogo delle principali disposizioni valide per il 2025 in materia di ammortizzatori sociali nonché di sostegno al reddito e alle famiglie, tra cui quelle previste dalla L. [207/2024](#) (legge di bilancio 2025) e dalla L. [203/2024](#) (c.d. "Collegato Lavoro").

Compatibilità della CIG con l'attività lavorativa

Una prima indicazione di rilievo riguarda la disposizione di cui all'[art. 6](#) della L. 203/2024 (c.d. "Collegato Lavoro"), che disciplina la compatibilità dei trattamenti di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa.

Secondo tale norma, qualora un lavoratore svolga attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale, viene meno il diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Sul punto, l'INPS precisa che tale disposizione va integrata con il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui lo svolgimento di attività lavorativa remunerata durante il periodo di

sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale non comporta la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto, ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa.

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

L'Istituto previdenziale riepiloga poi i diversi interventi in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro indicati all'[art. 1](#) co. 189-197 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che riguardano ad esempio:

- i trattamenti di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa;
- il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività;
- la proroga dell'integrazione del trattamento di CIGS per i dipendenti del Gruppo ILVA;
- la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi complessi o piani di risanamento complessi di crisi;
- le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*;
- l'ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica.

Indennità di discontinuità per il settore dello spettacolo

Di particolare interesse risultano poi le disposizioni presenti all'[art. 1](#) co. 611 della L. 207/2024, con cui viene modificata in termini più favorevoli la disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Tra le varie, la disposizione in esame:

- innalza da 25.000,00 euro a 30.000,00 euro il tetto massimo di reddito, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, utile per l'accesso all'indennità;
- riduce da 60 a 51 le giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS) che i lavoratori devono aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Peraltro, si evidenzia che lo stesso INPS, con il messaggio 15.1.2025 n. [149](#), ha rettificato il termine di presentazione della domanda di accesso all'indennità in questione per il 2025, indicando come data ultima il 30.4.2025 (anziché il 31.3.2025, come indicato nel precedente messaggio 13.1.2025 n. [112](#)).

Fruizione limitata della NASpl

Con l'occasione, l'INPS richiama l'[art. 19](#) della L. [203/2024](#) sulla risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del lavoratore, rilevando come la norma assolva a finalità antielusive con riferimento alla fruizione della NASpl.

L'INPS rileva inoltre che alla medesima finalità risponde anche il disposto di cui all'[art. 1](#) co. 171 della L. 207/2024, introducendo un nuovo requisito contributivo che i lavoratori, in determinate ipotesi, devono possedere al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione.

In pratica, si prevede che, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi dall'1.1.2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpl, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione - utile per accedere alla NASpl e vigente in via ordinaria - deve collocarsi all'interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l'inizio della disoccupazione involontaria.

Disposizioni a favore delle famiglie

Con riferimento alle disposizioni in materia di sostegno alle famiglie, l'INPS evidenzia come l'[art. 1](#) co. 217 e 218 della L. 207/2025 abbia ulteriormente modificato l'[art. 34](#) del DLgs. 151/2001 in materia di congedo parentale, riconoscendo ai genitori, in via alternativa, la possibilità di fruire, entro il sesto anno di vita del bambino, di 2 mesi di congedo parentale con un'indennità all'80% se

il congedo di maternità o di paternità cessa dopo il 31.12.2023, con un'ulteriore mensilità all'80% qualora il congedo di maternità o paternità cessi dopo il 31.12.024.

L'Istituto previdenziale ha quindi annunciato la pubblicazione di una circolare in cui verranno esaminati gli aspetti connessi alla portata e agli effetti della nuova misura dell'indennità in argomento e saranno fornite le relative istruzioni operative.

art. 1 L. 30.12.2024 n. 207

L. 13.12.2024 n. 203

Circolare INPS 15.1.2025 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 16.1.2025 - "L'attività lavorativa comporta solo la riduzione dell'integrazione salariale" - Gianola - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Ammortizzatori sociali" - Costa A.

Leggi in evidenza

DIRITTO AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 7.10.2024 N. 379575

DIRITTO AMMINISTRATIVO

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - Soggetti non obbligati a possedere un indirizzo PEC - Effettuazione delle notificazioni e comunicazioni presso il domicilio digitale speciale facoltativo - Modalità di elezione, variazione e revoca

In attuazione dell'art. 60-ter del DPR 600/73, inserito dall'art. 1 co. 2 lett. d) del DLgs. 12.2.2024 n. 13, con il presente provvedimento vengono individuate le modalità di comunicazione, variazione e revoca, tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi al domicilio digitale speciale facoltativo presso cui ricevere la notifica degli atti e le comunicazioni della stessa Agenzia e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione.

Domicilio digitale

Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 7.3.2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD), per domicilio digitale si intende un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 23.7.2014 n. 910 (regolamento "eIDAS"), valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.

Possibilità di eleggere un domicilio digitale speciale

Le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art. 6-quater del DLgs. 82/2005, che non sono quindi obbligati a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), possono eleggere un unico domicilio digitale speciale presso cui ricevere la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, nonché gli atti e le comunicazioni per i quali la legge non prescrive la notificazione, compresi quelli ad essi destinati in qualità di erede o di rappresentante legale di altro soggetto, ai sensi dell'art. 60-ter del DPR 600/73.

Il domicilio digitale speciale eletto facoltativamente è utilizzato anche dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per:

- la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ai sensi dell'art. 26 del DPR 602/73;
- l'invio delle comunicazioni e degli atti ai sensi dell'art. 26-bis del DPR 602/73, relativamente ai carichi ad essa affidati da tutti gli enti creditori, anche diversi dall'Agenzia delle Entrate.

Non possono eleggere il domicilio digitale speciale i soggetti i cui indirizzi PEC devono essere

iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art. 6-bis del DLgs. 82/2005.

Modalità di elezione del domicilio digitale speciale

Il domicilio digitale speciale è eletto mediante la specifica funzionalità che sarà resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate invierà un messaggio contenente un codice di validazione al domicilio digitale speciale indicato per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente.

L'inserimento del codice di validazione all'interno dell'area riservata dell'utente conclude positivamente la verifica e produce gli effetti dell'elezione del domicilio.

Non è consentita la registrazione, quale domicilio digitale speciale, di un indirizzo PEC già registrato e associato ad altro utente.

Conferma di indirizzi PEC già comunicati

La suddetta funzionalità deve essere utilizzata anche per la conferma, come domicilio digitale speciale, dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) precedentemente comunicato in via facoltativa con le modalità stabilite dal provv. Agenzia delle Entrate 28.6.2017 n. 120768.

In assenza di tale conferma, l'indirizzo PEC già comunicato si intende revocato.

Indirizzo PEC di cui non si ha la titolarità

Nei casi di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si abbia la titolarità, la notifica effettuata presso quell'indirizzo sarà comunque pienamente valida e colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

Variazione e revoca del domicilio digitale speciale

Tramite le funzionalità che saranno rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere comunicate le variazioni o la revoca del domicilio digitale speciale registrato.

Efficacia

La comunicazione, la conferma, la variazione e la revoca del domicilio digitale speciale eletto hanno effetto, ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni, dal momento della conclusione, con esito positivo, del suddetto processo di validazione tramite il sito dell'Agenzia delle Entrate.